



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2852**

Prot. n. 10/2013

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e s.m. Revisione dei criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici.

Il giorno **30 Dicembre 2013** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assenti:

**MICHELE DALLAPICCOLA**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con deliberazione n. 1867 del giorno 7 settembre 2012 la giunta provinciale ha adottato i criteri generali per l'allestimento e la gestione di strutture per foraggiare gli ungulati selvatici, facendo riferimento ai seguenti presupposti normativi e di pianificazione settoriale.

La Legge Provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia", all'articolo 5 individua nel Piano faunistico lo strumento per perseguire la tutela, la conservazione e il miglioramento della fauna selvatica. Il piano, fra altro, "*individua gli interventi e le misure volte al miglioramento della fauna, al fine di realizzare l'equilibrio con l'ambiente ...*".

Il Piano faunistico attualmente in vigore, adottato con D.G.P. n. 3104 del 30 dicembre 2010, nel trattare dei criteri di conservazione e gestione e in particolare dei rapporti fra fauna selvatica e attività antropiche, affronta la tematica del foraggiamento. Detto Piano, nel definire il foraggiamento quale "pratica di fornire alimento agli animali durante l'inverno", analizza i diversi aspetti della problematica e li traduce in indirizzi gestionali descrivendo le situazioni, i contesti territoriali, le modalità e i periodi nei quali è possibile attivare tale pratica. In particolare vieta il foraggiamento nelle aree precluse all'attività venatoria, stante l'importanza, entro certi limiti, di poterne osservare le dinamiche naturali senza l'intervento dell'uomo, mentre lo ritiene praticabile negli altri contesti territoriali, ove le caratteristiche climatiche, orografiche e ambientali lo giustificano. Fornisce inoltre indicazioni in merito alla collocazione sul territorio dei siti di foraggiamento, in relazione agli spostamenti degli animali e alle interazioni con le componenti antropiche e dell'ecosistema, segnatamente la problematica dei danni, del disturbo antropico e degli investimenti stradali, e al periodo dell'anno in cui esso trova motivazione, cioè dal tardo autunno alla fine dell'inverno.

Il Piano faunistico rinvia poi a specifici progetti redatti a scala di distretto faunistico la programmazione dell'attività, progetti che, informati agli indirizzi sopra esposti, devono prevedere un apposito monitoraggio con l'obiettivo di verificare le reali ricadute sulle popolazioni selvatiche.

Il foraggio viene tradizionalmente messo a disposizione degli ungulati selvatici all'interno di manufatti costituiti da rastrelliere che contengono gli alimenti, dotate di copertura, o recipienti (cassette in legno) per alimenti più concentrati.

Le "mangiatoie per la fauna selvatica" vengono citate nelle disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "Pianificazione urbanistica e governo del territorio" e in particolare con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg.

Secondo quanto disposto al comma 1 del citato art. 22, "*Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, della legge urbanistica provinciale, non sono soggette all'acquisizione preventiva del titolo abilitativo edilizio, in quanto non comportano una trasformazione urbanistica e paesaggistica dei luoghi, le seguenti attrezzature:*

*a) le mangiatoie per la fauna selvatica, purché realizzate interamente in legno ed in coerenza con le indicazioni fornite in materia dal piano faunistico provinciale. A tal fine la loro realizzazione è segnalata alla struttura provinciale competente in materia faunistica; (omissis)”*

Il Piano faunistico provinciale non dettaglia la tipologia delle “mangiatoie per la fauna selvatica” pertanto il Servizio Foreste e fauna, di concerto con il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, ha provveduto a formulare una proposta di criteri per l’allestimento dei siti di foraggiamento per la fauna selvatica, proposta inserita in Allegato 1 della Deliberazione della Giunta provinciale 1867 del 7 settembre 2012.

In questa prima fase applicativa delle disposizioni di cui alla citata D.G.P. 1867/2012, sono emerse delle nuove esigenze e degli elementi di criticità che orientano ad intervenire per modificare la disciplina adottata.

In particolare si ritiene opportuno:

- integrare le due tipologie costruttive delle mangiatoie con una ulteriore struttura che preveda la realizzazione di un ridotto deposito di alimento; si specifica che la nuova tipologia “Mangiatoie con deposito” è stata condivisa dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio;
- posticipare la data ultima entro la quale devono essere adeguate le mangiatoie non conformi ai criteri adottati nella presente deliberazione;
- programmare l’attività di foraggiamento della fauna selvatica tramite la presentazione (da parte dell’Ente Gestore della caccia e delle Aziende faunistico venatorie) al Servizio Foreste e fauna di uno specifico piano, redatto a scala di distretto faunistico o di singola Azienda Faunistico Venatoria;
- individuare le caratteristiche ammesse per i siti di foraggiamento della specie cinghiale, rimandando gli aspetti gestionali di tale foraggiamento alla specifica disciplina di controllo per la specie.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia”;
- visto il Piano faunistico provinciale adottato con D.G.P. n. 3104 del 30 dicembre 2010;
- vista la L.P. 4 marzo 2008, n. 1”Pianificazione urbanistica e governo del territorio”;

- visto il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1;
- vista la D.G.P. n. 1867 del 7 settembre 2012;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

1. di stabilire i nuovi criteri per l'allestimento e la gestione dei siti di foraggiamento della fauna selvatica di cui all'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di revocare la propria deliberazione n. 1867 del 7 settembre 2012.

EC

## Allegato parte integrante

Allegato 1)

### NUOVI CRITERI GENERALI PER L'ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEI SITI DI FORAGGIAMENTO DELLA FAUNA SELVATICA


#### MANUFATTI

1. Le strutture di foraggiamento della fauna selvatica sono distinte nelle seguenti tre categorie:
  - a. Mangiatoie
  - b. Mangiatoia con deposito
  - c. Cassa per alimento concentrato

Esse presentano le seguenti caratteristiche che risultano vincolanti per poter rientrare nelle strutture di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg:


#### a) tipologie indicative e misure

##### Mangiatoie




*Misure massime:* metri 2,50 per 2,00 in pianta e metri 2,60 in altezza; l'altezza del tetto è riferita al colmo;

##### Mangiatoie con deposito



*Misure massime:* metri 4,00 (lunghezza) per 3,00 (larghezza massima) in pianta e metri 2,60 in altezza; l'altezza del tetto è riferita al colmo;

## Casse per alimento concentrato



*Misure massime:* metri 0,6 per 0,4 in pianta e metri 1,6 in altezza

- b) **materiale di costruzione:** legno. L'eventuale impermeabilizzazione del tetto può essere realizzata con guaina da porre sotto lo stesso;
  - c) **assenza di meccanismi motorizzati** di distribuzione dell'alimento (quindi prive di batterie, pannelli fotovoltaici ecc.);
2. Le mangiatoie per la fauna selvatica non conformi ai presenti criteri devono essere adeguate agli stessi entro il 31 dicembre 2014.
  3. E' fatta salva l'acquisizione del consenso dei proprietari dei fondi e di ogni eventuale altra autorizzazione necessaria.
  4. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1 bis, della legge provinciale n. 1 del 2008, in caso di violazione delle condizioni previste per la realizzazione delle mangiatoie per la fauna selvatica dall'articolo 22, comma 1, lettera a), decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg. e da questa deliberazione, le opere si considerano realizzate in assenza di titolo edilizio.

## **CRITERI PER L' INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI SITI DI FORAGGIAMENTO**

### **Individuazione dei siti:**

I siti di foraggiamento vanno individuati:

- nei quartieri di svernamento degli ungulati;
- ai margini delle radure;
- nelle aree a basso disturbo antropico.

Vanno esclusi siti:

- a vegetazione fitta;
- in zone aperte, prive di vegetazione arbustiva o d'alto fusto;
- in aree sensibili quali quelle prossime a laghi, punti panoramici o vicine a contesti urbanizzati o a elevato disturbo antropico;
- che possono comportare aggravamento della problematica degli incidenti stradali per investimento fauna selvatica;
- che possono comportare aggravamento della problematica relativa all'impatto sulle coltivazioni agricole o alla presenza di individui della specie Orso bruno.

### **Il foraggiamento è vietato:**

- in aree chiuse all'attività venatoria, salvo motivazioni legate alla conservazione di nuclei di animali di particolare interesse conservazionistico e/o sociale;
- nelle aree agricole coltivate e nelle loro immediate adiacenze;

#### **Periodo ammesso e modalità di foraggiamento:**

- il foraggiamento è ammesso a partire dal 15 novembre fino al 30 aprile, fatte salve deroghe concesse dal Servizio Foreste e fauna, relazionate a situazioni eccezionali o a motivi particolari;
- l'interruzione del foraggiamento a fine inverno deve essere graduale.

#### **Prescrizioni particolari:**

- l'allestimento dei manufatti configurabili nella Tipologia C) – mangiatoie con deposito- indicati per la specie cervo non è ammesso nei distretti faunistici di Cembra, Trento, Destra Adige, Adige Sinistra, Alta Valsugana, Sarca, Ledro nei quali, o per le previsioni di stabilità o contenimento della specie o per le condizioni di innevamento non estreme, non è necessaria la creazione di depositi.
- Il Servizio Foreste e fauna può far sospendere il foraggiamento o imporre l'eliminazione dei manufatti che comportano la nascita di situazioni problematiche collegate alla presenza dell'orso.

#### **PROGRAMMAZIONE**

Entro il termine del 30 giugno 2014, l'Ente Gestore della caccia e i titolari delle Aziende Faunistico Venatorie, se interessati a effettuare azioni di foraggiamento della fauna selvatica, presentano al Servizio Foreste e fauna della Provincia un Piano - redatto a scala di distretto faunistico o di singola Aziende Faunistico Venatoria - contenente:

- a. la specie bersaglio e l'obiettivo perseguito;
- b. l'individuazione degli ambiti prescelti per l'ubicazione dei siti di foraggiamento;
- c. i parametri di sviluppo delle iniziative e in particolare, con riferimento alla/alle specie bersaglio:
  - il rapporto fra la consistenza stimata della/e specie e i siti di foraggiamento individuati;
  - il rapporto fra la superficie dell'areale di svernamento della/e specie e i siti di foraggiamento;
- d. relativamente alla tipologia C) – mangiatoie con deposito- idonea cartografia nella quale è individuata la localizzazione dei manufatti;
- e. programma di attività nella quale viene specificato il periodo e la modalità organizzativa di attivazione della pratica del foraggiamento, l'alimento impiegato, il monitoraggio dell'attività di foraggiamento e dei suoi effetti.

Il Servizio Foreste e Fauna, anche con riguardo alle indicazioni riportate dal Piano faunistico provinciale adottato con D.G.P. n. 3104 del 30 dicembre 2010, approva o dispone modifiche e integrazioni al Piano di foraggiamento entro il termine di 30 gg dal suo ricevimento. Il mancato riscontro entro il termine sopra riportato è da intendersi come silenzio-assenso.

Eventuali variazioni al Piano approvato possono essere comunicate entro il mese di giugno di ciascun anno, mentre con cadenza triennale è presentata una relazione sull'esito dell'attività e del relativo monitoraggio degli effetti.

## **Foraggiamento della specie cinghiale**

I siti di foraggiamento per questa specie sono allestiti con l'impiego di specifici dispositivi di ridotte dimensioni (tipo "bidone francese"), privi di pannello fotovoltaico e non ancorati stabilmente al suolo.

Per le finalità, i criteri e le modalità di attivazione del foraggiamento di questa specie si rimanda all'apposita normativa e in particolare alla Deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 640 del 6 agosto 2013.